



COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO

Provincia di Monza e Brianza

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 del 18/07/2014

Oggetto: DISCIPLINA GENERALE DEI CRITERI PER LE TARIFFE ED I CORRISPETTIVI PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici addì diciotto del mese di Luglio alle ore 21:00, presso questa Sede Comunale, convocati - in sessione Pubblica Ordinaria ed in Prima convocazione - con avviso scritto del Presidente, notificato a norma di legge, i signori Consiglieri Comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata nei 3 giorni lavorativi precedenti l'adunanza.

Assume la Presidenza il Sig. PICCOLOTTO ADRIANO Presidente assistito dal Segretario Generale, SODANO UMBERTO

All'appello risultano:

PICCOLOTTO ADRIANO	Presente
MEREGALLI RENATO	Presente
TREMOLADA MARCO	Presente
BAIARDI INNOCENZA	Presente
SANVITO AUGUSTO	Presente
DIRUPATI SELENE MARIA	Presente
PELLI VANDA	Presente
CEGLIA ALESSANDRO	Presente
D'ANGELO GIOVANNA	Presente
BIANCONI MARCO	Assente
BIASSONI SILVANA	Assente
BLASI SERGIO	Presente
BLASIGH FABIO	Presente

Totale Presenti 11 - Totale assenti 2

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

OGGETTO: DISCIPLINA GENERALE DEI CRITERI PER LE TARIFFE ED I CORRISPETTIVI PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - ANNO 2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 267/2000 che prevede tra gli allegati al bilancio di previsione la deliberazione con cui vengono determinati i tassi di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale;

VISTI l'art. 42 comma 2 lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede tra le competenze del Consiglio Comunale la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi e l'art. 117 comma 1 del medesimo D.Lgs. il quale stabilisce che gli Enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, fissando anche i criteri per il relativo calcolo;

CONSIDERATO che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite dall'Ente, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;

VISTO l'art. 6 del D.L. 55/1983, convertito con modificazioni nella L. 131/1983, il quale prevede che gli enti locali definiscono, non oltre la data di approvazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate e definiscono con lo stesso atto le tariffe dei servizi medesimi;

VISTO inoltre l'art. 243 del D.Lgs. 267/2000, in base al quale gli enti locali strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36%;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 5 della L. 498/1992 le spese di gestione degli asili nido sono escluse per il 50% dal calcolo della percentuale di copertura;

DATO ATTO che questo Comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione dell'anno 2013, non risulta essere strutturalmente deficitario e, pertanto, non è soggetto all'obbligo di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%;

RICHIAMATE:

- la decisione del TAR Lazio, sez- II, con sent. 1333/1984, che ha precisato che "l'obbligo di copertura del costo complessivo non si riferisce ai singoli servizi, bensì al loro insieme, così permettendo all'Ente una certa discrezionalità riguardo alle misure da adottare";

- delibera Corte dei Conti Campania 7/2010/par del 2010 in cui, ricordata la normativa in materia, dichiarava che dal suo esame emerge chiaramente la volontà del legislatore di limitare la gratuità della prestazione dei servizi a domanda individuale a quelle sole tipologie tassativamente previste dalla legge precisando, al contrario, che le norme in questione prevedono espressamente l'obbligo, per gli Enti pubblici erogatori, di stabilire tariffe e contribuzioni anche a copertura di servizi erogati, in precedenza, a titolo gratuito, e così esprimendosi fermamente contro la tesi dell'indiscriminata elargizione gratuita dei servizi pubblici de quibus, tenuto conto del limitare in questo senso anche considerazioni riferibili alla necessità del rispetto di un principio di elementare prudenza e di razionalità nell'erogazione delle spese pubbliche, ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

RITENUTO opportuno pertanto disciplinare i criteri generali delle tariffe per la fruizione dei servizi comunali, per l'anno 2014, distinguendo i servizi pubblici a domanda individuale, definiti dal D.M. 31/12/1983 e s.m.i., nonché gli ulteriori altri servizi attivati dal Comune di Veduggio al Lambro;

DATO ATTO che per quanto attiene al sistema tariffario, ogni Ente presenta particolarità tenuto conto che alcuni di questi servizi prevedono contribuzioni ricavate con l'applicazione dell'Indicatore

della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.);

CONSIDERATO, inoltre, che a livello nazionale con il D. Lgs. 109/98 e con il D. Lgs. 130/2000, e dal DPCM 221/99 e dal DPCM 242/2001 sono stati fissati i criteri unificati di valutazione della situazione economica per i soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate per il periodo di validità e come stabilito dal DPCM 159/2013 all'entrata in vigore;

VISTI i precedenti decreti in data 19.12.2013 e 13.2.2014, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27.12.2013 e n. 43 del 21.2.2014, con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2014, è stato dapprima differito al 28 febbraio e successivamente al 30 aprile 2014;

RICHIAMATO l'art. unico del Decreto del Ministero dell'Interno che dispone l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali, per l'anno 2014, dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014;

RICORDATO inoltre che, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera f) del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 111/2011, il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale rappresenta uno dei dieci criteri di virtuosità sulla base dei quali, a decorrere dal 2014, verrà differenziato il concorso degli Enti locali agli obiettivi di risanamento della finanza pubblica attraverso il patto di stabilità interno;

RICHIAMATI i regolamenti e le convenzioni in essere, approvati per la gestione dei vari servizi comunali e con i quali l'Amministrazione ha già fissato dei criteri generali;

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione

Il Consigliere Fabio Blasigh chiede la motivazione per cui il costo dei servizi a domanda individuale da un minimo del 50% è stato portato al 36%.

Il Sindaco risponde che è per dare maggiori agevolazioni alle famiglie.

Il Consigliere Fabio Blasigh afferma di non condividere pienamente il principio del grado minimo di copertura del servizio in quanto la parte non versata dalle famiglie rimane a carico del Comune e quindi di tutta la cittadinanza, anche da chi non utilizza il servizio. Sarebbero preferibili interventi mirati nei confronti di chi ne ha la necessità mantenendo al 50% il grado di copertura minima dei servizi.

Il Consigliere Sergio Blasi si dichiara d'accordo con il Sindaco ed annuncia il voto favorevole.

Il Consigliere Fabio Blasigh pur condividendo le finalità, per le perplessità già espresse, dichiara la propria astensione.

Gli interventi sono stati registrati integralmente a mezzo dispositivo apposito e saranno conservati presso gli uffici comunali

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli prescritti dall'art 49 comma 1 del D.L gs. n. 267/2000;

PRESENTI il Sindaco e n. 10 Consiglieri, con voti favorevoli n. 10 ed astenuto n. 1 (Fabio Blasigh), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) DI PRENDERE ATTO della premessa che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) DI APPROVARE la Disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi nell'anno 2014, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

3) DI DARE altresì atto che questo Ente, non trovandosi in situazione di deficiarietà, non è

obbligato a rispettare la misura minima del 36% di copertura dei costi di gestione prevista dall'art. 243, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 267/2000;

4) DI DEMANDARE alla Giunta comunale la determinazione delle singole tariffe per la fruizione dei servizi pubblici e a “domanda individuale”, secondo le prescrizioni ed i limiti individuati dalla Disciplina generale, disponendo che le tariffe decorrano dal giorno successivo all'adozione della medesima deliberazione, fatte salve le decorrenze per l'asilo nido "Iqbal Masih" in fase di gara d'appalto;

5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESENTI il Sindaco e n. 10 Consiglieri, con voti favorevoli n. 10 ed astenuto n. 1 (Fabio Blasigh), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L. gs. n.267/2000

OGGETTO: DISCIPLINA GENERALE DEI CRITERI PER LE TARIFFE ED I CORRISPETTIVI PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - ANNO 2014

Parere del Responsabile di Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Parere favorevole espresso in data

RENATA POZZI



Parere del Responsabile di Servizio in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Parere favorevole espresso in data

Si omette non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata

ELISABETTA SANTANIELLO



Disciplina generale dei criteri per le tariffe ed i corrispettivi per la fruizione dei servizi a domanda individuale anno 2014

1. FONTI NORMATIVE

Ai sensi e per gli effetti della presente disciplina, occorre fare riferimento alle seguenti fonti normative:

D.L. 28/02/1983 n. 55, convertito nella legge 26/04/1983, n. 131;

D.M. 31/12/1983 (pubblicata in G.U. del 17/01/1984, n. 16);

D.L. 28/12/1989 n. 415, convertito nella Legge 28/02/1990 n. 38;

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

2. OGGETTO

Oggetto della presente disciplina sono:

servizi a domanda individuale, così come definiti dalla normativa vigente;

servizi pubblici, prestazioni non rientranti nella categoria di quelli a domanda individuale, ulteriormente erogati ai privati che, nel loro interesse, ne facciano espressa richiesta.

3. SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Il Comune di Vedano al Lambro eroga i seguenti servizi a domanda individuale:

Servizi a domanda individuale

Corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline (a Vedano: corsi comunali che si tengono in autunno)

Impianti sportivi (a Vedano: palestre concesse ad associazioni sportive)

Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali (a Vedano: "Sala della Cultura", locali del seminterrato e auletta al 2° piano di Via Italia, Casa dell'Amicizia, Casa delle Arti e dei Mestieri, concessi a privati)

4. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Come ogni anno, la Giunta Comunale, in sede di definizione delle tariffe per usufruire dei sopra elencati servizi a domanda individuale, procederà al calcolo del grado di copertura dei costi imputabili alla totalità dei servizi a domanda individuale, confrontandoli con i ricavi dagli stessi generati.

Per il calcolo dei costi si utilizzeranno dati finanziari estrapolati dal Bilancio, imputando ad ogni servizio i relativi costi diretti e indiretti.

COSTI DIRETTI: sono i costi dei fattori produttivi impiegati specificatamente per l'erogazione del servizio "a domanda individuale".

COSTI INDIRETTI: sono i costi generali, compresi quelli di difficile misurazione oggettiva, sostenuti dall'organizzazione comunale nel suo complesso per l'erogazione dei servizi in parola.

La Giunta Comunale determina i criteri per la quantificazione dei costi indiretti, relativi ai costi del personale della struttura amministrativa e di ogni altro costo riferibile allo svolgimento di detti servizi, che dovranno essere coerenti nel tempo.

Per i ricavi, si farà riferimento a tutte le entrate generate dallo svolgimento del servizio a domanda individuale e riferibili al pagamento delle relative tariffe nonché a seguito di contribuzione, di qualsiasi provenienza, specifica ad ogni attività.

5. GRADO DI COPERTURA DEI COSTI PER SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

La copertura dei costi di tutti i servizi a domanda individuale considerati nella loro globalità da assicurarsi con i ricavi da tariffa e da contribuzione, dovrà essere, **al minimo, pari al 36%**.

In particolare per i servizi Asilo Nido e Mensa, dati in concessione del servizio, bisognerà adottare una tariffa differenziata tra i seguenti soggetti utenti:

- utente non residente > la tariffa copre il costo del servizio (comprensiva dei costi indiretti);
- utente residente > la tariffa copre i soli costi diretti (ad es. il costo offerto dalla ditta in sede di gara).
- utente "fratello" residente > la tariffa copre una quota inferiore ai costi diretti (fissata dalla Giunta Comunale).

Per l'Asilo Nido inoltre si dovrà tener conto, all'interno della tariffa per l'utente residente, dell'ulteriore differenziazione in fasce ISEE prevista dal relativo regolamento.

6. SERVIZI PUBBLICI EROGATI

Il Comune di Veduggio al Lambro eroga inoltre i seguenti servizi pubblici, che non rientrano nell'elenco dei servizi "a domanda individuale" di cui al D.M. del 31/12/1983, ma per il cui calcolo dei costi, diretti e indiretti, e dei ricavi relativi, sono fatte valere le stesse disposizioni di cui all'art. 4:

Servizi ulteriori
Utilizzo Sala Consiliare Concessione orti urbani Servizio Anziani e Disabili (SAD e SADH compartecipazione da parte degli utenti stabilito dal regolamento distrettuale approvato con D.C.C. 46 del 25.11.2011)

7. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER SERVIZI PUBBLICI

Ai fini della determinazione delle tariffe relative alla fruizione dei servizi pubblici di cui all'art. 6, la Giunta Comunale dovrà tener conto che il relativo grado di copertura dei costi, da parte degli introiti da

tariffa, dovrà essere pari al 100%, tranne che per quelli intestati ai Servizi Sociali e Pubblica Istruzione.

In particolare per il servizio di pre-post scuola bisognerà rispettare la differenziazione tariffaria tra gli utenti di cui al precedente punto 5.

Per gli ulteriori servizi pubblici, non compresi nella presente deliberazione, eventualmente attivati nell'anno 2014, valgono le previsioni di cui agli artt. 5 e 6.

Si dovrà tenere in ogni caso conto delle finalità precipue per le quali è chiesta l'erogazione del servizio pubblico: in caso di manifestazioni organizzate dall'Amministrazione comunale o dalle scuole di Vedano al Lambro oppure in caso di richiesta acquisizione atti, da parte di studenti e per finalità di ricerca, dovrà essere prevista l'esenzione o la riduzione del pagamento della relativa tariffa. L'Amministrazione può, con deliberazione di Giunta che ne descriva i motivi di particolare utilità sociale e/o culturale, organizzare attività culturali, corsuali e assistenziali completamente gratuiti per l'utenza.

8. MODALITÀ OPERATIVE DI CALCOLO DELLE TARIFFE

Le tariffe applicate per la fruizione dei servizi pubblici e a domanda individuale, da approvarsi con apposita deliberazione di Giunta Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. f), del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, saranno calcolate, ove possibile, distinguendo la quota dovuta sulla base dei criteri stabiliti al punto 5.

Gli incrementi delle tariffe, rispetto a quelle applicate nell'esercizio finanziario o nell'anno scolastico precedente a quello di riferimento, non potranno in ogni caso essere inferiori all'incremento dell'indice ISTAT FOI reso pubblico dall'Istituto Nazionale di Statistica sul sito www.istat.it.

9. REGOLAMENTO I.S.E.E.

Ai fini dell'applicazione della presente discipline, sono fatte salve le specifiche disposizioni di cui al Regolamento I.S.E.E., adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 25/3/2002, esecutiva ai sensi di legge, in attesa di approvazione di nuovo regolamento in attuazione del DPCM n. 159/2013

10. REGOLAMENTI DEI SERVIZI

Sono fatti salvi i criteri già stabiliti nei regolamenti e nelle convenzioni già in essere che disciplinano i vari servizi comunali, purché non in contrasto con i principi indicati sopra.